COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/0335 DEL 28/09/2017

L'anno 2017, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 13.00 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P	
2	LORENZONI ARTURO	Vice Sindaco		A
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P	
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P	
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P	
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P	
7	MICALIZZI ANDREA	Assessore	P	
8	NALIN MARTA	Assessore	P	
9	GALLANI CHIARA	Assessore		A
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P	

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore alle Risorse Umane Francesca Benciolini, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale;

RICHIAMATI:
- il capo III "dirigenza ed incarichi" del D.Lgs. 267/200 ed in particolare l'art. 110 commi 1 e 2;
- il capo II "dirigenza" del D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 19, così come modificato dall'art. 40 del D.Lgs. 150/2009;
- le deliberazioni adottate dalla Giunta in adeguamento alle disposizioni dell'art. 40 del D.Lgs 150/2009:
  1. DGC n. 304/2010, che ha recepito quanto previsto dal testo novellato dell'art. 19 commi 1 e 1 bis in tema di modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali;
  2. DGC n. 75/2011 del 01/03/2011, con la quale, tra l'altro, sono stati fissati i limiti percentuali entro cui conferire incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato per la copertura di posti in dotazione organica e per posizioni extra dotazionali;
- le pronunce delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 12, 13 e 14 dell'8/03/2011;
- il D.Lgs. 141 del 01/08/2011, recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 150/2009;
- la DGC n. 505/2011 del 27/09/2011, volta ad abrogare i limiti percentuali fissati con DGC 75/2011, adeguandoli alle previsioni di cui all'art. 19, così come modificato dall'art. 40 del D.Lgs. 150/2009, alla luce delle sentenze n. 12 e 13/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ed all'art. 1 del D.Lgs. 141/2011;

- la DGC n. 544/2011 del 18/10/2011, volta di istituire la figura non dirigenziale dell'Alta Specializzazione per posizioni in dotazione organica o extra dotazionali, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del T.U.EE.LL.;

DATO ATTO che, in base al Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza di questo Ente, attualmente sono presenti 15 dirigenti di ruolo, 3 dirigenti a tempo determinato e 10 funzionari cat. D/D3 con incarico di Alta Specializzazione. I 13 incarichi a tempo determinato sono in scadenza al 30/09 p.v.;

CONSIDERATO, in relazione all'applicabilità della disciplina relativa agli incarichi dirigenziali a tempo determinato dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 anche agli Enti Locali, che si è ormai affermata una consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità che sostiene che "è indubbia l'applicabilità agli enti locali della disciplina in materia di incarichi dirigenziali dettata per il lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche dal (…) D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i." (Corte di Cassazione, sentenza n. 11015 del 05/05/2017). La Cassazione nella medesima sentenza commenta che "questo complesso cammino ha portato il Giudice delle leggi a precisare che le uniche ipotesi in cui l'applicazione dello "spoils system" (cioè il meccanismo di decadenza automatica dall'incarico dirigenziale allo scadere del mandato del Sindaco che li ha nominati, ndr) può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della "apicalità" dell'incarico nonché della "fiduciarietà" della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che tale "fiduciarietà", per legittimare l'applicazione dell'indicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante. In assenza di tali requisiti, il meccanismo si pone in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto la sua applicazione viene a pregiudicare la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, oltre a comportare la sottrazione al titolare dell'incarico, dichiarato decaduto, delle garanzie del giusto procedimento (in particolare la possibilità di conoscere la motivazione del provvedimento di decadenza), poiché la rimozione del dirigente risulterebbe svincolata dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti";

CONSIDERATO, altresì, che la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 11015 del 05/05/2017 ha ricordato che in questo ambito si sono avuti ulteriori interventi del legislatore, così il d.l. n. 155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni dalla legge n. 168 del 2005, nel modificare l'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 circa le modalità del conferimento degli incarichi dirigenziali, ha stabilito, tra l'altro, che la loro durata non possa essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. In tal modo la durata massima degli incarichi disciplinati dall'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 è stata allineata a quella prevista dal T.U.EE.LL.;

PRECISATO che per gli incarichi dirigenziali e di Alta Specializzazione a tempo determinato in corso debba escludersi la qualificazione della "fiduciarietà", in quanto conferiti previo superamento di una procedura pubblica comparativa, fondata su parametri di valutazione volti ad individuare i candidati più idonei a ricoprire il ruolo;

RITENUTO, pertanto, di adeguare il Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza di questo Ente alle previsioni dell'art. 19 del T.U.P.I. in ordine alla durata dei rapporti a tempo determinato, ritenendo che le considerazioni espresse dalla citata giurisprudenza costituzionale e di legittimità siano da estendere anche alle Alte Specializzazioni, in quanto tali figure sono disciplinate al pari di quelle dirigenziali dall'art. 110 del T.U.EE.LL., pur non trovandosi un omologo nell'ambito del T.U.P.I;

DATO atto che con nota prot. n. 328426 del 28/09/2017 è stata data informazione alla R.S.A., alla R.S.U. e alle OO.SS. territoriali firmatarie del C.C.N.L.;

RICHIAMATI:
- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 48 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 50 dello Statuto e il Titolo II e III del Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, a sostituire come segue l'art. 10 bis comma 1 e l'art. 16 ter comma 6 del Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza:

   Art. 10 bis, comma 1: "Possono essere costituiti rapporti di lavoro subordinato non dirigenziale a tempo determinato, con durata minima non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, per lo svolgimento di funzioni di alta specializzazione:
   - per la copertura di posti in dotazione organica,
   - per posizioni extra-dotazionali, nell'unica percentuale del 5 % prevista all'art. 16 ter comma 1 lettera b). Per tali fattispecie la G.C. potrà valutare di volta in volta, contestualmente all'individuazione della posizione da ricoprire, eventuali durate minime inferiori, in relazione agli specifici obiettivi da conseguire per i quali viene affidato l'incarico."

   Art. 16 ter, comma 6: "Il Sindaco, con atto motivato, conferisce, quindi, l'incarico al candidato prescelto. L'incarico ha una durata minima non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo, G.C. potrà valutare di volta in volta, contestualmente all'individuazione della posizione da ricoprire, eventuali durate minime inferiori, in relazione agli specifici obiettivi da conseguire per i quali viene affidato l'incarico.
   La valutazione operata all'esito di tale procedura non dà luogo ad alcuna graduatoria di merito essendo finalizzata alla esclusiva individuazione della parte contraente."

2. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

3. di dare, altresì, atto che la presente non contiene aspetti contabili.

delibera

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

28/09/2017

Il Capo Settore ad interim
Lorenzo Traina

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

28/09/2017

Il Capo Settore Risorse Finanziarie e Tributi
Maria Pia Bergamaschi

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

28/09/2017

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina